

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 917)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

e dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MEDICI)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(Valsecchi)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(Matteotti)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 1973

### Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Italia è entrata a far parte della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS) nel 1947, con una quota di 180 milioni di dollari USA. Il relativo accordo di partecipazione venne approvato dal Parlamento italiano con legge 23 marzo 1947, n. 132.

A seguito della decisione, adottata dagli organi direttivi della Banca nel 1959, di aumentare del 100 per cento la quota di partecipazione di tutti gli Stati membri, la quota italiana venne portata, con legge 26 giugno 1960, n. 618, a 360 milioni di dollari. In quella occasione, essendo l'aumento delle quote di partecipazione destinato per intero ad integrare il fondo costituito a garanzia

degli impegni della Banca, non si fece luogo al versamento del 20 per cento della quota (di cui il 2 per cento in oro o dollari e il 18 per cento in valuta nazionale) come previsto dall'articolo 2, sez. 5 dello Statuto della Banca. Di conseguenza, essendosi raddoppiata la base di computo, le percentuali dei versamenti in essere risultarono in pratica dimezzate.

Nel 1963, essendo stata accolta dal Fondo monetario internazionale la richiesta italiana di aumentare la quota di sottoscrizione a quella istituzione da 270 a 500 milioni di dollari, l'Italia provvide, in conformità alla prassi corrente, ad adeguare la propria sottoscrizione presso la BIRS alla nuova quo-

ta FMI. La quota BIRS passò così, con legge 8 marzo 1965, n. 143, da 360 a 666 milioni di dollari.

Il Consiglio dei Governatori della BIRS, in concomitanza con gli aumenti generali e selettivi delle quote del Fondo monetario internazionale, approvati il 9 febbraio 1970 dai Governatori del Fondo e ratificati dall'Italia con la legge 18 dicembre 1970, numero 1059, ha autorizzato, in data 31 dicembre 1970, aumenti selettivi delle quote degli Stati partecipanti per un totale di 2.222 milioni di dollari USA. Nella stessa data il capitale autorizzato della BIRS è stato portato a 27 milioni di dollari.

La quota italiana passerà da 666 a 852,5 milioni di dollari, con un incremento pari a 186,5 milioni, rappresentante 1.865 azioni da 100.000 dollari ciascuna.

Di questo aumento dovrà essere versato alla Banca il 10 per cento, pari a 18.650.000 dollari, così ripartito:

a) 1 per cento, pari a 1.865.000 dollari, in oro o dollari;

b) 9 per cento, pari a 16.785.000 dollari, in lire pagabili a richiesta della Banca entro cinque anni.

Si sottopone, pertanto, all'approvazione degli organi legislativi l'unito disegno di legge, con cui il Governo della Repubblica viene autorizzato a provvedere all'aumento di cui sopra secondo una procedura sostanzialmente uguale a quella già prevista dalla legge 8 marzo 1965, n. 143, relativa all'ultimo aumen-

to della quota di partecipazione italiana alla BIRS.

Per quanto concerne la modalità dei versamenti da effettuare alla BIRS, l'unito disegno di legge — al fine di evitare l'accollo immediato di un onere al Tesoro — stabilisce, come per il passato, all'articolo 2 che per tali versamenti il Tesoro possa avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

In corrispondenza, poi, delle erogazioni in tal modo effettuate dall'UIC e dalla Banca d'Italia, è previsto (articolo 3) il rilascio da parte del Tesoro ai predetti due Istituti di speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 11.660.000.000 (pari a 18 milioni 650.000 dollari) ammortizzabili in dieci anni e fruttanti l'interesse annuo dell'1 per cento.

I rapporti nascenti tra il Tesoro e i due Istituti finanziari italiani, verranno regolati con apposite convenzioni (articolo 4).

L'articolo 5 del provvedimento autorizza la spesa necessaria per la stampa dei certificati da parte dell'Istituto poligrafico dello Stato, prevedibile in un massimo di lire 3 milioni.

La copertura finanziaria della spesa prevista con il disegno di legge in esame (lire 120.500.000 per l'anno 1972 e lire 117.500.000 per l'anno 1973) è assicurata, in base all'articolo 6 del provvedimento, mediante riduzione per pari importo dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro relativi agli anni medesimi.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere all'aumento da 666 a 852,5 milioni di dollari USA della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS), il cui statuto è stato approvato e reso esecutivo con legge 23 marzo 1947, numero 132.

**Art. 2.**

Al fine di effettuare i versamenti alla Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo dell'1 per cento in oro e del 9 per cento in lire dell'aumento di 186,5 milioni di dollari previsto dall'articolo precedente, il Ministero del tesoro è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio italiano dei cambi e della Banca d'Italia.

**Art. 3.**

In corrispondenza di ciascun versamento effettuato alla BIRS, il Ministro del tesoro è autorizzato a rilasciare all'Ufficio italiano dei cambi ed alla Banca d'Italia speciali certificati di credito, fino alla concorrenza di lire 11.660.000.000.

Detti certificati sono ammortizzabili in dieci anni a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della loro emissione, e fruttano l'interesse dell'1 per cento annuo, pagabile posticipatamente al 1° gennaio ed al 1° luglio di ogni anno.

Ai certificati medesimi, ai loro interessi e agli atti ad essi relativi sono estese le esenzioni fiscali ed agevolazioni tributarie di cui agli articoli 3 e 8 della legge 19 dicembre 1952, n. 2356.

Tali certificati sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, dei privilegi e dei benefici ad essi concessi.

Il Ministro del tesoro determinerà con proprio decreto i tagli e le caratteristiche dei certificati ed il relativo piano di ammortamento.

Il Ministro del tesoro è altresì autorizzato a disporre, con separato decreto, la corresponsione, sulle somme versate dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia alla Banca internazionale, dell'interesse dell'1 per cento per il periodo compreso tra la data di ciascun versamento da parte degli istituti stessi e quella della emissione dei relativi certificati.

Le agevolazioni tributarie concesse dal presente articolo sono soggette alla disciplina di cui all'articolo 9, nn. 1 e 6, della legge 9 ottobre 1971, n. 825.

#### Art. 4.

Al regolamento dei rapporti nascenti in esecuzione della presente legge tra il Ministero del tesoro, l'Ufficio italiano dei cambi e la Banca d'Italia si provvederà mediante convenzioni da stipularsi dal Ministro del tesoro con i menzionati istituti finanziari italiani.

#### Art. 5.

È altresì autorizzata, fino ad un ammontare massimo di lire 3.000.000, la spesa necessaria per la stampa dei certificati previsti all'articolo 3 della presente legge.

#### Art. 6.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 120.500.000 per l'anno finanziario 1972 e in lire 117 milioni 500.000 per l'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo n. 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.